

Disciplinare di Regolamentazione delle Attività del Parco Sommerso di Gaiola

(Decreto Interministeriale 07/08/2002 di Istituzione del Parco Sommerso di Gaiola pubblicato
sulla G.U. n.285 del 5 dicembre 2002)



parco sommerso
di **gaiola**

nel golfo di napoli
area marina protetta

DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NEL "PARCO SOMMERSO DI GAIOLA"

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare stabilisce le modalità di svolgimento, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite nel Parco sommerso di Gaiola, come definito ai sensi del Decreto istitutivo del 7 agosto 2002 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite e non consentite di cui al citato Decreto istitutivo.
2. Le disposizioni del presente Disciplinare si applicano, quali misure di conservazione, anche alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030041 "Fondali Marini di Gaiola e Nisida" per le parti ricadenti all'interno del Parco sommerso di Gaiola.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare è valido fino all'entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso, e conserva la sua efficacia fino all'emanazione di un nuovo Disciplinare, per l'aggiornamento delle norme in esso contenute, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno del Parco sommerso di individui e unità nautiche al solo scopo di raggiungere luoghi, porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «*ancoraggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - c) «*approdo*», l'insieme delle operazioni per prendere costa, giungere a riva o avvicinarsi in modo da stabilire con essa facili comunicazioni;
 - d) «*balneazione*», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - e) «*campi ormeggio*», aree adibite alla sosta delle unità da diporto e alle unità adibite al trasporto passeggeri, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche campi boe;
 - f) «*centri di immersione*», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
 - g) «*didattica subacquea*», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
 - h) «*imbarcazione*», qualsiasi unità nautica con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni;

- i) «*immersione subacquea*», l'insieme delle attività di immersione sotto la superficie del mare effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) , finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori, svolte anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio;
- j) «*immersioni in apnea*», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- k) «*istruttore subacqueo*», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- l) «*locazione di unità da diporto*», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità nautica per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
- m) «*Ministero*», il Ministero della Transizione Ecologica;
- n) «*misure di premialità ambientale*», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
- o) «*monitoraggio*», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dalle norme di tutela ambientale contenute nel Decreto istitutivo e nel presente Disciplinare;
- p) «*natante*», unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
- q) «*nave da diporto*», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
- r) «*navigazione*», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- s) «*noleggio di unità da diporto*», il contratto con il quale una delle parti (il noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (il noleggiatore) l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
- t) «*ormeggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- u) «*pescaturismo*», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e nel D.Lgs del 9 gennaio 2012, n.4, e successive modifiche, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- v) «*pesca professionale*», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture,

al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;

- w) «*pesca ricreativa*» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- x) «*pesca sportiva*», l'attività di pesca non commerciale esercitata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- y) «*pesca subacquea*», l'attività di pesca, sia a scopo professionale che sportivo, esercitata in immersione per la raccolta e/o cattura, di organismi acquatici;
- z) «*piccola pesca costiera*», la pesca, quale definita dal *D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i.*, praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;
- aa) «*residente*», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nel Parco sommerso, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nel Parco sommerso;
- bb) «*seawatching*», le attività professionali di snorkeling guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;
- cc) «*sito di immersione*», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- dd) «*snorkeling*», l'attività che consiste nel nuotare con maschera e pinne osservando il fondale marino dalla superficie senza svolgere attività di immersione in apnea;
- ee) «*transito*», il passaggio delle unità nautiche all'interno del Parco sommerso;
- ff) «*trasporto passeggeri*», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- gg) «*unità nautica*», indica qualsiasi nave (come definita dall'articolo 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera hh), unità da pesca (come definita alla lettera ii), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- hh) «*unità da diporto*», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- ii) «*unità da pesca*» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;

- jj) «*visite guidate*», le attività professionali svolte da guide iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- kk) «*visite guidate subacquee*», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti a centri di immersione, con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo e all'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori;
- ll) «*zonazione*», la suddivisione del Parco sommerso in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 4 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nel Parco sommerso di Gaiola

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite nel Parco Sommerso di Gaiola, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del Decreto istitutivo del 7 agosto 2002, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 2002, nonché le misure di conservazione previste per la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030041 “Fondali Marini di Gaiola e Nisida”.
2. Sono vietate tutte le attività che possano comunque arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente e al patrimonio archeologico sommerso, anche dove non espressamente evidenziato dal Decreto istitutivo e nei singoli articoli del presente Disciplinare. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare e sulla costa.
3. La delimitazione del Parco Sommerso di Gaiola è costituita da tre tipologie di segnalamenti marittimi:
 - a) n° 2 boe, di colore giallo, con croce di Sant'Andrea, munite di radar reflector e lampeggiatore notturno, per la delimitazione delle Zona A (riserva integrale);
 - b) n° 4 miragli, di colore giallo con croce di Sant'Andrea, muniti di radar reflector e lampeggiatore, posizionati sulla costa, per la delimitazione delle Zona A e B;
 - c) n° 1 meda cardinale (già nota come meda della Cavallara; faro n° 2418 dell'elenco fari dell'I.I.M.), di colore giallo e nero sormontata da due triangoli neri con punta verso il basso, munita di radar reflector e lampeggiatore bianco notturno, per la delimitazione delle Zona B (riserva generale);
4. Per le coordinate geografiche di riferimento, relative all'ubicazione dei segnalamenti, si fa riferimento agli articoli 2 e 4, del citato Decreto istitutivo.
5. Il Soggetto gestore, in base alle necessità di tutela ambientale, sottese al Decreto istitutivo, può posizionare ed installare ulteriori tipologie di segnalamenti funzionali alla gestione e fruizione dell'area protetta, secondo la normativa vigente.
6. Nel Parco sommerso di Gaiola, è vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale, ad esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, salvo che per motivi di servizio, sorveglianza e soccorso.
7. Al fine di garantire la conservazione della biodiversità e del patrimonio archeologico e, in particolare, la tutela delle strutture archeologiche sommerse, che unitamente agli altri elementi del paesaggio costiero, frutto dell'attività dell'uomo nel corso della storia, rappresentano habitat peculiari ospitanti comunità biologiche profondamente interditate ad elevata biodiversità, nel Parco sommerso, non è inoltre consentito:

- a) l'accesso, il calpestio, la sosta, l'atterraggio ed il trascinamento di qualsiasi unità nautica sulle strutture archeologiche, nelle cavità costiere e sulle piattaforme rocciose affioranti, semisommerse e sommerse, presenti nella Zona A, nonché, in Zona B, nelle cavità costiere, nelle strutture archeologiche e sulla secca denominata "Tavola di mare" e le altre piattaforme rocciose presenti nella baia di Trentaremi; fatto salvo che per motivi di servizio, sorveglianza, soccorso e ricerca scientifica, autorizzata e disciplinata dal Soggetto gestore.
 - b) la raccolta di conchiglie, resti di organismi marini, sabbia e qualsiasi tipo di materiale litico e/o manufatto, nonché l'asportazione e spostamento di porzioni di roccia e manufatti di qualsiasi dimensione, se non nell'ambito di attività di servizio e ricerca scientifica debitamente autorizzata;
 - c) l'uso di retini, sacchetti e qualsiasi altro strumento atto alla raccolta di materiali dal fondo, se non nell'ambito di attività di servizio e ricerca scientifica debitamente autorizzata;
 - d) il calpestio ed il deposito di oggetti su rocce, ove è presente vegetazione alofitica costiera, al fine di garantire la conservazione dell'habitat tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, di "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici", con la presenza di *Limonium cumanum*;
 - e) la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni appositamente programmate e controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone;
 - f) l'avvicinamento da terra e da mare ai posatoi di *Phalacrocorax carbo* durante il periodo di svernamento di tale specie (dal 1 ottobre al 31 marzo) ed ai siti di nidificazione di *Larus michahellis* nei periodi di riproduzione ed involo (dal 1 marzo al 30 giugno), se non nell'ambito di attività di servizio e ricerca scientifica debitamente autorizzata;
8. Il Soggetto gestore, sulla base dei monitoraggi effettuati sullo stato delle strutture archeologiche e delle biocenosi del Parco sommerso, adegua con successivi provvedimenti, previa approvazione del Ministero, la disciplina a tutela della biodiversità e del patrimonio storico-archeologico.

Articolo 5 – Disciplina delle Concessioni Demaniali e dell'uso del Demanio Marittimo

1. I provvedimenti relativi alle concessioni demaniali all'interno del Parco, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui all'articolo 4 del Decreto istitutivo, con le seguenti modalità:
 - a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area protetta, fatta eccezione per quelli necessari al Soggetto gestore del Parco sommerso per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
 - b) in zona B, i provvedimenti relativi alla concessione in uso del Demanio marittimo sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente, d'intesa con il Soggetto gestore del Parco sommerso, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della concessione e delle primarie finalità di tutela istitutive del Parco sommerso.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente Disciplinare devono dare comunicazione degli estremi della concessione al Soggetto gestore.
3. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime, esclusivamente riferite alla Zona B, devono essere inoltrate all'Amministrazione competente, unitamente alla richiesta

al Soggetto Gestore al fine di pervenire all'intesa, di cui al comma 1, lettera b).

4. L'Amministrazione competente, provvede a revocare, non rinnovare o modificare le eventuali concessioni esistenti nel Parco sommerso in conflitto con quanto disposto nel Decreto istitutivo e nel presente Disciplinare.
5. Il responsabile di ogni esercizio commerciale, o comunque adibito a fruizione da parte del pubblico, munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del Decreto istitutivo del Parco sommerso e del presente Disciplinare in un luogo ben visibile agli utenti, anche tramite esposizione di apposita cartellonistica fornita dal Soggetto gestore.
6. Nel caso in cui i titolari di concessioni demaniali marittime all'interno del Parco sommerso, vogliano svolgere attività previste dal presente Disciplinare, devono sottostare alla disciplina in esso contenuta incluso il versamento dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui all'Art. 24 previsti per l'attività autorizzata.
7. Nell'area di balneazione pubblica di Cala S. Basilio presente all'interno della Zona B del Parco sommerso, saranno adottate misure di contingentamento degli accessi e sostenibilità ambientale al fine di garantire le finalità di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio archeologico, nonché la sicurezza pubblica e la fruizione sostenibile dell'area. Gli orari di apertura al pubblico sono subordinati agli orari di servizio del personale di custodia del Parco.
8. Il Soggetto gestore, sulla base dei dati in possesso sull'effettiva sostenibilità della fruizione pubblica e sullo stato delle strutture archeologiche e delle biocenosi del Parco sommerso, può adeguare con successivi provvedimenti, previa approvazione del Ministero, la disciplina di fruizione sostenibile dell'area di cui al comma precedente.
9. Il Soggetto gestore può prevedere misure di premialità ambientale per i concessionari che adottino strategie "plastic free" e collaborino attivamente alla tutela delle risorse del Parco sommerso.

Articolo 6 – Disciplina delle attività di Soccorso, Sorveglianza e Servizio

1. Nel Parco sommerso sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del Soggetto gestore volte al perseguimento delle finalità istitutive sancite dall'articolo 3 del Decreto istitutivo e dalla Convenzione per la gestione del Parco sommerso tra il Ministero e il Soggetto gestore.

Articolo 7 – Disciplina delle attività di Ricerca Scientifica

1. L'attività di Ricerca scientifica, è consentita previa autorizzazione e specifica disciplina del Soggetto Gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica deve essere allegata una sintetica relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) dati dell'ente richiedente e del responsabile dell'attività di ricerca proposta;
 - b) tipo di attività, scopo e obiettivi della ricerca;
 - c) metodologia e parametri analizzati;
 - d) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle eventuali stazioni di prelievo e di analisi;

- e) mezzi e attrezzature utilizzati ai fini del prelievo, delle analisi e della raccolta dati;
 - f) tempistica della ricerca e personale impiegato.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del Soggetto gestore.
 4. Le autorizzazioni, di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a citare la collaborazione con il Parco sommerso in tutte le pubblicazioni ed esposizioni pubbliche dei risultati della ricerca, anche mediante l'apposizione del logo e del nome del Parco sommerso sulle presentazioni (quali poster, comunicazioni orali mediante slide *et similia*); nonché a fornire al Soggetto gestore:
 - a) una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca;
 - b) copia delle pubblicazioni che documentano i risultati degli studi effettuati, in cui dovrà essere citata sempre la collaborazione con il Parco sommerso;
 - c) il consenso al Soggetto gestore di utilizzare, per finalità istituzionali, i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività per ricerche di carattere biologico - ambientale, e 60 giorni per ricerche di carattere archeologico.
 6. Le attività tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attività intraprese, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero.
 7. I programmi di ricerca scientifica nell'area protetta, coordinati dal Ministero, sono consentiti, previa comunicazione al Soggetto gestore e all'Autorità marittima competente, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo la relazione esplicativa di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attività, il richiedente è tenuto a fornire al Soggetto gestore quanto previsto al precedente comma 4, lettere a), b) e c).
 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione del Parco sommerso, possono essere affidati, nelle modalità previste dalle norme in vigore, specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata professionalità.
 9. E' facoltà del Soggetto gestore provvedere a specifiche condizioni per il pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. 24, anche con esonero dello stesso, nel caso in cui le attività siano svolte in regime di convenzione per le finalità di tutela e conservazione del Parco.

Articolo 8 – Disciplina delle Attività di Riprese Fotografiche, Cinematografiche e televisive

1. Nell'area protetta sono consentite le attività amatoriali di riprese fotografiche e video, non subacquee e che non prevedano l'utilizzo di droni o altri velivoli.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, o comunque a scopo commerciale, devono essere preventivamente autorizzate dal Soggetto gestore.
3. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, deve essere allegata una relazione esplicativa contenente:

- a) i dati identificativi del richiedente e del responsabile dell'attività;
 - b) lo scopo e le finalità delle riprese;
 - c) la bozza della sceneggiatura del prodotto foto/video da realizzare;
 - d) le zone e le location delle riprese;
 - e) i mezzi e le attrezzature utilizzati ai fini dello svolgimento delle riprese;
 - f) la tempistica dello svolgimento delle riprese e il personale impiegato.
4. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal Soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione, e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e al patrimonio archeologico e naturalistico del Parco sommerso.
 5. Il Soggetto gestore può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e archeologico, nonché della tranquillità dei luoghi.
 6. Il Soggetto gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
 7. La pubblicazione e la produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la denominazione del Parco sommerso di Gaiola.
 8. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
 9. Il Soggetto gestore potrà prevedere specifiche riduzioni sui corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui al successivo art. 24, nel caso in cui le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive proposte possano essere utili per le finalità di tutela e conservazione del Parco.

Articolo 9 – Disciplina delle attività di Balneazione

1. Nella Zona A del Parco sommerso la balneazione non è consentita. Il Soggetto gestore può prevedere eventuali deroghe specifiche, nell'ambito di programmi annuali di studio e monitoraggio sulla fruizione sostenibile della fascia costiera realizzati dallo stesso, limitatamente alla zona di scogliera circostante il centro visite del Parco, da svolgersi senza l'impiego di pinne, maschera, occhialini, calzature e guanti, con accesso esclusivamente da terra, mediante il varco di accesso al centro visite posto all'ingresso della Zona A, secondo le modalità definite dal Soggetto gestore mediante successivo apposito provvedimento.
2. Nella Zona B è consentita l'attività di balneazione, senza l'ausilio di guanti, zavorre, retini, coltelli ed altri accessori non strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto territorialmente competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal Soggetto gestore per finalità di tutela.

Articolo 10 – Disciplina delle Immersioni Subacquee/Immersioni in apnea

1. Nel Parco sommerso non sono consentite le immersioni subacquee, fatte salve quelle realizzate per compiti di servizio sorveglianza, soccorso e quelle di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore.
2. Nella Zona B sono consentite le immersioni in apnea, svolte esclusivamente da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, da mostrare all'atto della comunicazione

preventiva al Centro visite del Parco, durante gli orari di apertura al pubblico del Parco, finalizzate esclusivamente all'osservazione dell'ambiente marino, senza contatti con il fondo e senza l'ausilio di guanti, retini, coltelli ed altri accessori non strettamente connessi all'attività, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto territorialmente competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela. La comunicazione per l'esercizio dell'attività delle immersioni in apnea va presentata poco prima dello svolgimento della stessa, presso il centro Visite del Parco.

Articolo 11 – Disciplina delle Visite Guidate subacquee e *Seawatching*

1. Nel Parco sommerso sono consentite le visite guidate subacquee, e il *seawatching*, per scopi educativi e di sensibilizzazione verso la conoscenza e conservazione delle risorse biologiche ed archeologiche marine, svolte da centri d'immersione, autorizzati dal Soggetto gestore.
2. Nel Parco sommerso le visite guidate subacquee e il *seawatching*, non sono consentite in orario notturno, salvo per particolari esigenze di ricerca e divulgazione scientifica promosse dal Soggetto gestore ed in presenza di personale dello stesso.
3. Nel Parco sommerso non sono consentite le attività di didattica subacquea o esercitazioni di addestramento, fatto salvo che per le attività formative realizzate dal Soggetto gestore o dagli organi preposti alla sorveglianza di cui all'art.7 del Decreto Istitutivo.
4. Le visite guidate subacquee e il *seawatching* sono consentite nei seguenti siti d'immersione seguendo gli itinerari indicati dal Soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione:
 - a) Zona A:
 - 1) Secca della Gaiola;
 - 2) Peschiere romane.
 - b) Zona B:
 - 1) Secca della Cavallara;
 - 2) *Pilae* Porto imperiale.
5. Le attività di visite guidate subacquee e *seawatching* possono essere svolte da centri d'immersione aventi almeno 3 anni di esperienza nel settore, per i siti d'immersione della Zona A, e 2 anni di esperienza nel settore per i siti d'immersione della Zona B, nel rispetto delle ordinanze per la sicurezza in mare emesse dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente, con le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersioni autorizzato;
 - b) per le attività in *seawatching*:
 - I. in zona A in un numero di partecipanti non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato e comunque per un numero massimo di 12 (dodici) partecipanti per visita;
 - II. in zona B in un numero di partecipanti non superiore a 8 (otto) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato e comunque per un numero massimo di 16 (sedici) partecipanti per visita;
 - c) per le visite guidate subacquee:
 - I. in zona A in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato e comunque per un numero massimo di 8 (otto) partecipanti per visita;

- II. in Zona B in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) e comunque per un numero massimo di 12 (dodici) partecipanti per visita.
- d) per un massimo di:
- I. 2 (due) visite guidate subacquee/ *seawatching* giornaliere per ciascun sito in Zona B,
 - II. 1 (una) visita guidata guidate subacquee/ *seawatching* giornaliera per ciascun sito in zona A,
 - III. secondo il calendario settimanale emanato dal Soggetto gestore e comunque per non più di 4 (quattro) giorni settimanali durante il periodo estivo (Maggio-Settembre) e 2 (due) giorni durante il resto dell'anno.
6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal Soggetto gestore, possono essere svolte da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore autorizzato.
7. Le attività di visite guidate subacquee e di *seawatching* devono essere svolte secondo il seguente codice di condotta:
- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi organismo e/o materiale di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) è fatto obbligo di segnalare al Soggetto gestore la presenza sui fondali del Parco sommerso di rifiuti, materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati e/o illegali, nonché reperti archeologici a rischio;
 - e) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del Soggetto gestore.
8. E' fatto obbligo ai centri di immersione autorizzati di informare gli utenti, prima della visita guidata subacquea/attività di *seawatching*, riguardo le regole del Parco sommerso, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito di immersione/sito di *seawatching* e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare danneggiamenti e disturbo agli organismi.
9. La guida o l'istruttore del centro di immersione autorizzato è tenuto a sospendere o ridurre l'itinerario subacqueo/ visita di *seawatching* in relazione alla preparazione dei gruppi, qualora azioni e comportamenti risultassero incompatibili con le caratteristiche e la salvaguardia dell'area.
10. I centri autorizzati dal soggetto gestore all'esercizio dell'attività di viste guidate subacquee/ *seawatching*, avranno a disposizione un sistema di prenotazione online riportante il calendario settimanale delle visite guidate disponibili per ciascun sito di immersione.
11. Il responsabile del centro di immersione autorizzato deve effettuare la prenotazione online, almeno 24 ore prima della visita guidata subacquea/ visita di *seawatching*, fornendo i seguenti dati:

- a) i nominativi delle guide e/o degli istruttori operanti in nome e per conto del centro di immersione;
 - b) il numero dei partecipanti;
 - c) dichiarazione del possesso di idoneo brevetto di idoneità all'attività subacquea dei partecipanti;
 - d) la data, l'orario e il sito di immersione prescelto;
 - e) gli estremi dell'unità nautica autorizzata, compreso il nominativo del responsabile dell'unità stessa.
12. Il responsabile dell'unità nautica, prima dell'attività, deve annotare i dati di cui al precedente comma 11, in apposito registro, previamente vidimato dal Soggetto gestore. Il registro deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta alla sorveglianza o al personale del Soggetto gestore assieme all'autorizzazione e riconsegnato al Soggetto gestore entro il 15 gennaio dell'anno successivo. I dati del registro sono utilizzati dal Soggetto gestore per le finalità istituzionali.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i responsabili dei centri di immersione devono presentare al Soggetto gestore l'apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
- a) la visura camerale dell'ente richiedente, ovvero l'atto costitutivo e lo statuto;
 - b) copia del documento identificativo del legale rappresentante;
 - c) la documentazione attestante gli anni di esercizio dell'attività da parte dell'ente richiedente e comprovata esperienza nei settori dell'educazione ambientale e sensibilizzazione verso la conoscenza e conservazione delle risorse biologiche ed archeologiche marine;
 - d) i nominativi di ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione, corredati dalla documentazione di cui al successivo comma 14;
 - e) la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, attestante il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in relazione all'attività svolta, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori;
 - f) la documentazione attestante il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata;
 - g) una dichiarazione di apertura delle attività del centro di immersione per un periodo minimo di 6 mesi all'anno, tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - h) copia del versamento al Soggetto gestore dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 24;
 - i) la formale dichiarazione di fornire agli utenti eventuale materiale informativo sull'area protetta predisposto dal Soggetto gestore;
 - j) la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo del Parco sommerso, del presente Disciplinare, di eventuali provvedimenti di aggiornamento, nonché delle Ordinanze per la sicurezza emanate dall'Autorità marittima competente e del Decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità di appoggio per immersioni subacquee.
 - k) l'attestazione di regolarità contributiva (DURC).

14. Altresì ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Soggetto gestore, le guide e gli istruttori dei centri di immersione richiedenti devono:
- a) essere in possesso di grado minimo *Dive Master* o titolo equipollente;
 - b) aver sottoscritto polizza assicurativa di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte ed essere in possesso di certificato BLS-D (*Basic Life Support – Defibrillation*) aggiornato;
 - c) risultare in possesso di competenze in campo naturalistico, archeologico e della tutela dell'ambiente marino-costiero, certificate da titoli universitari (o equipollenti), o in alternativa essere in possesso del titolo di Guida Ambientale Escursionistica o Operatore scientifico Subacqueo;
 - d) aver frequentato negli ultimi 2 anni corsi di aggiornamento realizzati dal Soggetto gestore sulle tematiche inerenti le finalità istitutive del Parco.
 - e) non avere procedimenti in corso o passati in giudicato per reati in violazione al Decreto istitutivo del Parco sommerso o contenziosi in corso con il Soggetto gestore.
15. Il soggetto gestore istituirà una short list di operatori che risultino in possesso dei requisiti previsti al comma precedente, al fine di favorire lo sviluppo di un'attività subacquea etica e sostenibile. Le guide ed istruttori che violeranno il codice di condotta di cui al precedente comma 7, o la normativa vigente a tutela del Parco saranno esclusi dalla short list, fatte salve le sanzioni previste al successivo art. 28.
16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il Soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione e adegua il presente provvedimento, previo nulla osta del Ministero, prevedendo in particolare:
- a) il numero massimo di immersioni al giorno e di subacquei, per ciascun sito e in totale;
 - b) il numero massimo annuale di autorizzazioni rilasciabili.
 - c) l'eventuale chiusura di siti d'immersione;
 - d) l'individuazione dei siti di immersione più adeguati;
 - e) i requisiti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, anche in funzione di eventuali aggiornamenti della normativa di settore;
 - f) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
 - g) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività;
 - h) i requisiti di premialità ambientale per i centri subacquei autorizzati;
 - i) le unità nautiche autorizzate a supporto delle visite guidate subacquee/seawatching devono essere identificabili a distanza mediante l'esposizione di apposito identificativo definito/rilasciato dal Soggetto gestore e devono osservare le disposizioni dei successivi art. 13, 14, 15, relativi a ancoraggio, ormeggio e visite guidate di superficie.
17. Il Soggetto gestore può prevedere una riduzione dei corrispettivi, di cui al successivo art. 24, per i centri di immersione autorizzati che collaboreranno attivamente nelle attività promosse dal Soggetto gestore di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale, comprese le attività di pulizia dei fondali e segnalazione di attrezzi da pesca abbandonati e/o illegali, e segnalazione illeciti.

1. Nel Parco sommerso non sono consentiti l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nella Zona A del Parco sommerso non è consentita la navigazione salvo che per compiti di servizio, sorveglianza, soccorso e ricerca scientifica autorizzata dal soggetto gestore. Il Soggetto gestore può prevedere deroghe specifiche, mediante apposito provvedimento, per i seguenti motivi:
 - a) manifestazioni storiche che rientrano nelle tradizioni locali;
 - b) manifestazioni pubbliche patrocinate o svolte da o per il Soggetto gestore finalizzate alla sensibilizzazione su tematiche relative alla salvaguardia dell'ambiente marino costiero;
 - c) garantire il transito in sicurezza, a sud delle Isole della Gaiola, durante la stagione estiva, ai natanti di piccole dimensioni a remi dotati di scarsa capacità di manovra, ad uso personale, anche mediante la realizzazione di eventuale corridoio di transito sicuro, opportunamente segnalato.
3. Nella zona B non è consentita la navigazione alle navi da diporto e comunque ad unità nautiche con stazza lorda superiore alle 8 t. e pescaggio superiore a 1,2 m.
4. Nella zona B è consentita la navigazione a natanti ed imbarcazioni da diporto a vela ed a remi, nel rispetto delle ordinanze e disposizioni della Capitaneria di Porto territorialmente competente.
5. Nella zona B, fatta eccezione per la Baia di Trentaremi, è consentita, previa autorizzazione del Soggetto gestore, la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto per il solo transito, a velocità non superiore a 5 nodi, esclusivamente in assetto dislocante. La navigazione dovrà tenersi ad oltre 300m dalla costa durante il transito nel Parco Sommerso.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione al transito di unità da diporto in Zona B il richiedente deve presentare al Soggetto gestore apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia del documento identificativo del richiedente;
 - b) la documentazione e scheda descrittiva delle caratteristiche dell'unità nautica per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, in caso di unità nautiche per la cui conduzione è necessaria la patente nautica, corredata da copia dei documenti identificativi;
 - d) copia del versamento al Soggetto gestore dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 24;
 - e) la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo del Parco sommerso, del presente Disciplinare, di eventuali provvedimenti di aggiornamento, nonché delle Ordinanze per la sicurezza emanate dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente e del Decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146;
 - f) documentazione attestante il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile contro terzi;
7. La richiesta di autorizzazioni mensili deve essere presentata almeno 20 giorni in anticipo rispetto al mese in cui si richiede l'autorizzazione.
8. Il Soggetto gestore può prevedere agevolazioni in base a requisiti di premialità ambientale di cui al successivo art. 15, comma 15, sui corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui al successivo art. 24.
9. Nel Parco sommerso non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da

altri impianti dell'unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

10. I soggetti autorizzati al transito in Zona B secondo le modalità di cui al precedente comma 5 non devono recare disturbo e intralcio alle attività di soccorso e servizio nonché alle attività di ricerca e divulgazione scientifico/culturale autorizzate dal Soggetto gestore.
11. Nel Parco sommerso alle unità nautiche autorizzate alla navigazione da diporto non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
12. Le unità nautiche autorizzate devono essere identificabili a distanza mediante l'esposizione di apposito identificativo definito/rilasciato dal Soggetto gestore.
13. Sulla base degli studi di monitoraggio, al fine di consentire la corretta fruizione delle attività nel Parco sommerso, sono rilasciabili un numero massimo di 60 autorizzazioni totali di cui 50 autorizzazioni annuali e 10 mensili per la navigazione da diporto, prevedendo in caso di più richieste un criterio di rotazione annuale tra i soggetti richiedenti. Ogni autorizzazione è valida per una singola unità nautica.
14. Il Soggetto gestore, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, può ulteriormente disciplinare, con successivo provvedimento e previa approvazione del Ministero, la navigazione da diporto, in particolare le modalità di svolgimento, il numero di autorizzazioni rilasciabili, le misure di premialità ambientale, nonché i necessari adeguamenti all'eventuale nuova normativa di settore.
15. Nel caso in cui la navigazione sia svolta a scopo di visita guidata, è disciplinata anche dal successivo art. 15.
16. Nel caso in cui la navigazione sia volta con unità nautiche adibite al noleggio e/o noleggio occasionale, e locazione da diporto, si applica anche quanto previsto nel successivo art. 16.
17. Nel Parco sommerso non è comunque consentita la navigazione e l'accesso alle cavità costiere ed alle strutture archeologiche presenti, nonché l'approdo, l'atterraggio e lo sbarco di persone o cose, e la detenzione a bordo di pescato o attrezzi da pesca non debitamente autorizzati.

Articolo 13 – Disciplina delle attività di Ancoraggio

1. Nella Zona A del Parco sommerso non è consentito l'ancoraggio, salvo che per le unità nautiche di servizio, per quelle impegnate in attività di sorveglianza, controllo e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con le modalità determinate e autorizzate dal Soggetto gestore.
2. Nella Zona B, è consentito l'ancoraggio nelle zone eventualmente individuate dal Soggetto gestore caratterizzate da fondali inerti e sabbiosi, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio, mediante successivi autonomi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero.

Articolo 14 – Disciplina delle attività di Ormeggio

1. Nella Zona A non è consentito l'ormeggio, l'approdo e l'atterraggio alle unità nautiche di qualsiasi genere, salvo che per le unità nautiche di servizio, sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con le modalità esplicitamente determinate e autorizzate dal Soggetto gestore. E' altresì consentito l'ormeggio e approdo alle unità nautiche che svolgono attività di servizio per conto del Soggetto gestore finalizzate al trasporto di cose e persone sulle Isole della Gaiola, al fine di

garantire la fruizione delle stesse in linea con le finalità istitutive del Parco sommerso, secondo le modalità esplicitamente determinate dal Soggetto gestore.

2. Nella zona B l'ormeggio e l'approdo sono consentiti esclusivamente nelle aree eventualmente individuate dal Soggetto gestore e predisposte allo scopo mediante appositi gavitelli, posizionati compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, e destinate alle unità nautiche specificamente autorizzate dal Soggetto gestore, mediante successivo apposito provvedimento, previo nulla osta del Ministero.
3. Nella zona B, all'interno dell'approdo della Gaiola, ubicato in Cala S. Basilio è consentito l'ormeggio e approdo esclusivamente ai mezzi di servizio, di sorveglianza e soccorso mediante l'utilizzo dell'apposito gavitello ivi ubicato.
4. Sulla spiaggia della Gaiola, ubicata all'interno del porticciolo della Gaiola, già rientrante nel "complesso immobiliare La Gaiola", di proprietà della Regione Campania e in comodato d'uso al Soggetto gestore, è consentito il mantenimento in secca dei soli gozzi in legno tradizionali napoletani già ivi presenti al momento dell'istituzione del Parco sommerso, nel rispetto della salvaguardia delle antiche tradizioni marinaresche locali, secondo le modalità determinate dal Soggetto gestore con apposito provvedimento autorizzativo.
5. Nella Zona B, il Soggetto gestore, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio del Parco sommerso, può adeguare, con successivi autonomi provvedimenti e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di ormeggio.

Articolo 15 – Disciplina delle attività di Trasporto passeggeri e delle Visite guidate

1. Nel Parco sommerso non sono consentite la navigazione e la sosta delle navi da crociera e le attività commerciali di mero trasporto passeggeri.
2. Nel Parco sommerso sono consentite, previa autorizzazione del Soggetto gestore, e nel rispetto delle ordinanze per la sicurezza in mare emesse dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente, le visite guidate per la diffusione della conoscenza del patrimonio naturalistico e archeologico dell'area protetta, svolte da soggetti, di comprovata esperienza nel settore nautico e della divulgazione scientifico-culturale, nelle seguenti modalità:
 - a) esclusivamente lungo gli itinerari indicati dal Soggetto gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione;
 - b) senza interferire con le attività di servizio, sorveglianza, soccorso e ricerca scientifica svolte da o per conto del Soggetto gestore;
 - c) esclusivamente in orario diurno (10:00 - 18:00 da Maggio a Settembre; 10:00 - 14:00 nel resto dell'anno), per un massimo complessivo di 2 (due) tour giornalieri in zona A e 4 (quattro) tour giornalieri in Zona B, secondo un calendario settimanale stabilito dal Soggetto gestore, al fine di contingentare i tour in transito nel Parco, e comunque per non più di 4 (quattro) giorni settimanali durante la stagione estiva e 2 (due) giorni settimanali nel resto dell'anno.
3. Alle unità nautiche autorizzate per l'attività di visite guidate, è comunque vietato l'accesso alle grotte ed ai monumenti archeologici presenti lungo la costa, quali la c.d. "Casa degli Spiriti", le "peschiere di Pollione" e la c.d. "Scuola di Virgilio".
4. Nel Parco sommerso, alle unità nautiche autorizzate per l'attività di visite guidate, non è consentito l'approdo, l'atterraggio, lo sbarco di persone o cose, lungo le coste dell'area protetta, né la sosta, anche momentanea, per svolgere attività di balneazione e/o snorkeling.

5. In Zona A le attività di visite guidate possono essere svolte dai soggetti aventi almeno 2 anni di esperienza nel settore nautico e della divulgazione scientifico-culturale, previa autorizzazione del Soggetto gestore, nel rispetto delle ordinanze per la sicurezza in mare emesse dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente, con le seguenti modalità:
 - a) natanti a motore, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 8 metri f.t., pescaggio inferiore a 80 cm a pieno carico, stazza lorda pari o inferiore a 3 tonn., a velocità non superiore a 3 nodi, per un massimo di 1 natante per tour;
 - b) natanti in legno a remi tradizionali, di lunghezza pari o inferiore a 5 metri f.t., pescaggio max 80 cm a pieno carico, per un massimo di 2 natanti per tour;
 - c) natanti definiti canoe, kayak, pad *et similia*, per un massimo di 5 unità per tour.
6. In Zona B le attività di visita guidata potranno essere svolte da imprese e associazioni, aventi almeno 1 anno di esperienza nel settore nautico e della divulgazione scientifico-culturale, previa specifica autorizzazione del Soggetto gestore, nel rispetto delle ordinanze per la sicurezza in mare emesse dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente, con le seguenti modalità:
 - a) unità nautiche a motore, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri f.t., pescaggio inferiore a 1 metro a pieno carico, stazza lorda non superiore alle 8 tonn, a velocità non superiore a 5 nodi, in assetto dislocante, per un massimo di 1 unità per tour;
 - b) natanti in legno a remi tradizionali, di lunghezza non superiore ai 6 metri f.t., pescaggio max 80 cm a pieno carico, per un massimo di 3 natanti per tour;
 - c) natanti definiti canoe, kayak *et similia*, con un rapporto di 5 kayak per guida a tour ed un massimo di 10 kayak per tour.
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non in caso di emergenza.
8. Nel Parco sommerso non è consentita la discarica di rifiuti solidi o liquidi, lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino-costiero e/o del patrimonio archeologico.
9. Le unità nautiche autorizzate per lo svolgimento delle visite guidate devono esporre i segni distintivi definiti/rilasciati dal Soggetto gestore e devono osservare le disposizioni degli articoli 13 e 14 relativi a ancoraggio e ormeggio.
10. I soggetti autorizzati dal soggetto gestore all'esercizio dell'attività di visite guidate, avranno a disposizione un sistema di prenotazione online riportante il calendario settimanale delle visite guidate disponibili.
11. Il soggetto autorizzato deve effettuare la prenotazione online, almeno 24 ore prima della visita guidata di superficie nel Parco sommerso, fornendo i seguenti dati:
 - a) i nominativi delle guide operanti in nome e per conto dell'ente autorizzato;
 - b) il numero dei partecipanti;
 - c) la data, l'orario e la zona interessata dal tour;
 - d) gli estremi dell'unità nautica utilizzata, e il nominativo del responsabile di bordo.
12. Il responsabile della visita guidata, prima del tour, deve annotare i dati, di cui al precedente comma 11, in apposito registro, previamente vidimato dal Soggetto gestore. Il registro deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale del Soggetto gestore, assieme all'autorizzazione, e riconsegnato al Soggetto gestore entro il

15 gennaio dell'anno successivo. I dati del registro sono utilizzati dal Soggetto gestore per le finalità istituzionali.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di visite guidate, i richiedenti devono presentare al Soggetto gestore apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) la visura camerale dell'ente richiedente, ovvero l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) copia del documento identificativo del legale rappresentante;
- c) la documentazione attestante il numero di anni di esercizio dell'attività e comprovata competenza nei settori della nautica e della divulgazione scientifica e culturale da parte dell'ente richiedente;
- d) la documentazione e scheda descrittiva delle caratteristiche dell'unità nautica utilizzata per l'attività di visita guidata, attestante il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in relazione all'attività svolta;
- e) i nominativi delle guide che svolgeranno l'attività per l'ente richiedente, corredata dalla documentazione di cui al successivo comma 14;
- f) gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, in caso di unità nautiche per la cui conduzione è necessaria la patente nautica, corredata da copia dei documenti identificativi;
- g) la documentazione attestante il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività esercitata;
- h) copia del versamento al Soggetto gestore dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 24;
- i) la formale dichiarazione di fornire agli utenti eventuale materiale informativo sull'area protetta predisposto dal Soggetto gestore;
- j) la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo del Parco sommerso, del presente Disciplinare, di eventuali provvedimenti di aggiornamento, nonché delle Ordinanze per la sicurezza emanate dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente e del Decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146;
- k) l'attestazione di regolarità contributiva (DURC).

14. Altresì ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate, il personale che effettua la visita guidata per i soggetti richiedenti deve:

- a) risultare in possesso di competenze in campo naturalistico, archeologico e della tutela dell'ambiente marino-costiero, certificate da titoli universitari (o equipollenti), o in alternativa dai titoli di Guida Ambientale Escursionistica o Guida Turistica;
- b) essere in possesso, per le visite guidate di superficie in kayak o mezzo equivalente, di:
 - (i) copia del titolo abilitativo alla conduzione di gruppi in canoa, kayak *et similia*, emesso dalla federazione sportiva di competenza riconosciuta (FICK);
 - (ii) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
 - (iii) copia del certificato BLSA (*Basic Life Support – Defibrillation*) aggiornato.
- c) non avere procedimenti in corso o passati in giudicato per reati in violazione al Decreto istitutivo del Parco sommerso o contenziosi in corso con il Soggetto gestore.

15. Il Soggetto gestore può prevedere delle riduzioni sui corrispettivi per le autorizzazioni e i

diritti di segreteria, di cui al successivo art. 24, alle unità nautiche a motore che attestino il possesso dei seguenti criteri di eco-compatibilità:

- a) essere dotate di motore a trazione elettrica o ibrida;
- b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina;
- c) essere dotate di transponder AIS.

16. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità nautiche adibite alle visite guidate, già autorizzate, deve essere comunicata al Soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica dei requisiti della nuova unità, a rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità nautica comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità nautica sostituita.

17. Le visite guidate devono rispettare il seguente codice di condotta:

- a) non recare disturbo all'ambiente durante lo svolgimento della visita, mantenendosi ad adeguata distanza dalle colonie di gabbiano reale nidificanti, dai "pulli" della stessa specie e da qualsiasi specie avicola svernante, nidificante o di passo, presente lungo la costa;
- b) non recare disturbo o intralcio alle attività di soccorso, sorveglianza, servizio e ricerca scientifica svolte da o per conto del Soggetto gestore;
- c) attenersi scrupolosamente agli itinerari indicati all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
- d) collaborare nella salvaguardia del Parco sommerso, segnalando al Soggetto gestore comportamenti illegali o comunque scorretti da parte di terzi, riscontrati durante il tour;
- e) collaborare alla raccolta e smaltimento degli eventuali rifiuti che si dovessero incontrare durante la navigazione;
- f) partecipare alla diffusione delle campagne di sensibilizzazione alla tutela del Parco sommerso e all'uso sostenibile delle risorse, promosse dal Soggetto gestore.

18. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati di informare gli utenti, prima e durante la visita guidata, riguardo le regole del Parco sommerso, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito visitato e le norme di comportamento al fine di non recare disturbo all'ambiente e danno ai siti archeologici, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal Soggetto gestore.

19. Il Soggetto gestore, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, può ulteriormente disciplinare, con successivo provvedimento e previa approvazione del Ministero, le attività di visite guidate di superficie, in particolare le modalità di svolgimento, il numero di autorizzazioni rilasciabili, le misure di premialità ambientale, nonché i necessari adeguamenti all'eventuale nuova normativa di settore.

Articolo 16 – Attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto

- 1. All'interno del Parco sommerso alle unità nautiche da diporto adibite alla locazione, al noleggio e al noleggio occasionale, si applicano le disposizioni relative alle attività consentite, non consentite e disciplinate dal soggetto gestore previste dal Decreto istitutivo e dal presente Disciplinare.
- 2. In particolare sulla base dei monitoraggi effettuati, al fine di consentire una corretta fruizione dell'area protetta, alle unità nautiche da diporto adibite al noleggio e/o noleggio

occasionale, che navigano e transitano in Zona B si applica il precedente art. 15 del presente Disciplinare che regola l'attività di visite guidate.

3. I centri di noleggio e locazione di unità nautiche da diporto situati nelle aree costiere del Comune di Napoli sono tenuti ad esporre, presso la propria sede, apposita cartografia illustrante la delimitazione e la zonazione del Parco sommerso, e ad informare i propri clienti circa la normativa a tutela dell'area protetta da rispettare durante la navigazione.

Articolo 17 – Disciplina delle attività di Pesca professionale/ piccola pesca costiera

1. Nella zona A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale compresa la piccola pesca costiera.
2. All'interno del Parco sommerso è vietato:
 - a) la pesca con attrezzi trainati (ivi comprese lenze), con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, con palangari;
 - b) la pesca subacquea con o senza autorespiratori;
 - c) l'acquacoltura e il ripopolamento attivo;
 - d) la detenzione e il trasporto di attrezzi di qualsiasi genere adibiti alla pesca subacquea;
 - e) la detenzione e il trasporto di pescato di qualsiasi genere, non debitamente autorizzato dal Soggetto gestore;
 - f) il transito di imbarcazioni da pesca o di unità nautiche aventi a bordo attrezzi da pesca di qualsiasi genere, non debitamente autorizzate dal Soggetto gestore.
3. Nel Parco sommerso è vietata la cattura delle seguenti specie:
 - a) Tonno bianco (*Thunnus alalunga*),
 - b) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
 - c) Pesce spada (*Xphias gladius*),
 - d) Pesce castagna (*Brama brama*),
 - e) Squali (*Hexanchus grisou*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.
 - f) Corvina (*Sciaena umbra*)
 - g) Ombrina (*Umbrina cirrosa*)
 - h) Cavalluccio marino (*Hippocampus sp.*)
 - i) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
 - j) Astice (*Homarus gammarus*)
 - k) Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - l) Cicala grande (*Scillarides latus*);
 - m) Nacchera (*Pinna nobilis*, *Pinna rudis*);
 - n) Granchio fellone (*Eriphia verrucosa*)
 - o) Murice (*Hexaplex trunculus*)
 - p) Porpora (*Thais haematostoma*)
 - q) Oloturia (*Holoturia sp.*)
 - r) Mitili (*Mytilus sp.*)
 - s) Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
 - t) Ricci di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - u) Cheppia (*Alosa fallax*);
 - v) tutte le specie di cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*);

- w) tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V), Convenzione di Berna (All. I, II, III), Convenzione di Barcellona (All. II, III)
 - x) il novellame come definito dal Disciplinare per l'esecuzione della Legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella zona B è consentita esclusivamente la piccola pesca costiera previa autorizzazione del Soggetto gestore, esercitata sia in forma individuale che cooperativa da soggetti aventi residenza/sede legale nel Comune di Napoli alla data di entrata in vigore del Decreto Istitutivo del Parco, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.
5. Nella zona B la piccola pesca costiera è consentita ai soggetti autorizzati di cui al comma precedente, unicamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 300 metri e nelle aree indicate all'atto del rilascio dell'autorizzazione dal Soggetto gestore sulla base del monitoraggio delle biocenosi bentoniche, ed esclusivamente con i seguenti attrezzi, utilizzati in alternativa fra loro, e modalità:
- a) reti da posta fisse con maglia di dimensioni non inferiori a 50 mm per una lunghezza massima di 200 metri, altezza massima di 4 metri, calate perpendicolarmente alla costa oltre i 20 m di profondità, non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non meno di 2 ore dopo l'alba successiva;
 - b) nasse, posizionate in mare per non più di 24 ore consecutive, nel solo periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 Agosto, oltre i 20 m di profondità, in numero non superiore a 50 nasse per imbarcazione autorizzata;
 - c) le unità da pesca autorizzate devono essere identificabili a distanza mediante l'esposizione di apposito identificativo definito/rilasciato dal Soggetto gestore;
 - d) gli attrezzi da pesca utilizzati devono essere debitamente segnalati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e marcati con apposito identificativo di riconoscimento, definito/rilasciato dal Soggetto gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione, anche al fine di agevolare le operazioni di controllo e di contrastare il fenomeno della pesca di frodo;
 - e) non è consentito detenere a bordo specie di cui al precedente comma 3 e attrezzature da pesca di tipologia e/o quantità diverse da quelle consentite.
6. Gli attrezzi di pesca rinvenuti in mare privi dei sopraddetti sistemi identificativi verranno asportati dalle forze dell'ordine e/o dal personale incaricato dal Soggetto gestore e considerati attrezzi abbandonati e trattati come rifiuti secondo la normativa in vigore.
7. Il rilascio di autorizzazione per i soggetti richiedenti, è subordinato alla presentazione di una domanda in carta semplice corredata dai seguenti allegati:
- a) visura camerale dell'ente richiedente;
 - b) licenza di Pesca in corso di validità rilasciata dall'autorità competente;
 - c) elenco del personale imbarcato e relativi titoli professionali;
 - d) copia del documento identificativo del legale rappresentante;
 - e) documentazione relativa all'unità da pesca utilizzata e degli attrezzi da pesca utilizzati, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, attestante il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in relazione all'attività svolta;
 - f) documentazione attestante il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata;

- g) copia del versamento dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al successivo art. 24;
 - h) formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo del Parco sommerso, del presente Disciplinare, di eventuali provvedimenti di aggiornamento, nonché delle Ordinanze emanate dalla capitaneria di Porto territorialmente competente;
 - i) attestazione di regolarità contributiva (DURC).
8. La variazione alla struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata al Soggetto gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.
 9. Le autorizzazioni devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di controllo.
 10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire dati ed informazioni relative alle attività di pesca esercitate e al pescato prelevato, mediante la compilazione di un Registro pesca fornito dal Soggetto gestore e l'eventuale ospitalità a bordo di esperti incaricati dal Soggetto gestore, ai fini del monitoraggio del prelievo di risorse alieutiche dell'area protetta.
 11. Il Registro pesca va compilato ad ogni attività di pesca all'interno del Parco e restituito debitamente compilato e firmato entro il 15 gennaio dell'anno successivo. La mancata riconsegna nei termini del Registro pesca o la sua incompleta compilazione comporterà l'impossibilità di richiedere nuova autorizzazione per l'anno successivo.
 12. Sono rilasciabili annualmente un numero massimo di 4 autorizzazioni per la piccola pesca costiera, prevedendo in caso di più richieste un criterio di rotazione annuale tra i soggetti richiedenti.
 13. Per quanto riguarda la taglia minima consentita salvo diverse disposizioni del soggetto gestore, si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Reg. CE 1967/2006, Reg. CE 520/2007, D.P.R. 1639/68 e successive modifiche.
 14. Al fine di garantire un corretto sfruttamento delle risorse ittiche e biologiche, il Soggetto gestore con successivo provvedimento e previa approvazione del Ministero, potrà aggiornare le disposizioni contenute nel presente articolo, sulla base dei dati desunti dall'attività di monitoraggio scientifico delle attività di pesca, delle comunità biologiche e delle popolazioni alieutiche.

Articolo 18 – Disciplina delle attività di Pescaturismo

1. Nella Zona A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nella zona B è consentita l'attività di pescaturismo, previa autorizzazione del Soggetto gestore, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca costiera di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.
3. Le modalità di svolgimento e richiesta autorizzazione, per l'esercizio dell'attività di pesca turismo sono indicate al precedente articolo relativo alla piccola pesca costiera, salvo il fatto che per l'attività di pescaturismo la lunghezza e numero di attrezzi utilizzabili di cui al precedente art. 17, comma 5, sono ridotti della metà e il numero di autorizzazioni annuali rilasciabili è fissato a massimo 2 (due).
4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di pescaturismo in contemporanea con l'attività di piccola pesca costiera.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire informazioni relative alle attività di pesca esercitate e al pescato prelevato, anche mediante

l'ospitalità a bordo di esperti incaricati dal Soggetto gestore, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal Soggetto gestore.

6. Le unità nautiche autorizzate all'attività di pescaturismo devono essere identificabili a distanza mediante l'esposizione di apposito identificativo definito/rilasciato dal Soggetto gestore.

Articolo 19 – Disciplina delle attività di Pesca sportiva e ricreativa

1. Nel Parco sommerso non sono consentite le gare di pesca sportiva e ricreativa, la pesca subacquea né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti.
2. Nel Parco sommerso non è consentita la pesca sportiva e ricreativa con le seguenti modalità:
 - a) alla traina con qualsiasi modalità e mezzo effettuata;
 - b) con l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - c) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - d) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina e attrezzi da posta;
 - e) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, etc) e non di origine mediterranea;
 - f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore;
 - g) il *drifting* con ancoraggio al fondale.
3. Nel Parco sommerso è altresì vietata:
 - a) la detenzione e il trasporto di pescato di qualsiasi genere, non debitamente autorizzato dal Soggetto gestore;
 - b) il transito di unità nautiche aventi a bordo attrezzi da pesca di qualsiasi genere, non debitamente autorizzate dal Soggetto gestore.
4. Nel Parco sommerso la pesca sportiva e ricreativa è consentita esclusivamente in Zona B, previa autorizzazione del Soggetto gestore, riservata ai residenti nel Comune di Napoli, con le seguenti modalità:
 - a) lenza da posta con o senza canna da terra, con non più di 1 amo per lenza, di dimensioni non inferiori al n°6 (lunghezza 16 mm), in numero non superiore a 1 per pescatore autorizzato.
 - b) lenza da posta con o senza canna da natanti a remi, con non più di 1 amo per lenza, di dimensioni non inferiori al n°6 (lunghezza 16 mm), in numero non superiore di una per pescatore autorizzato e massimo due pescatori per unità nautica, senza effettuare ancoraggio;
 - c) esclusivamente in orario diurno a partire da 2 ore dopo l'alba fino a 2 ore prima del tramonto.
 - d) senza arrecare disturbo alla balneazione ove consentita, ed alle attività di servizio, soccorso e ricerca scientifica.
 - e) rispettando un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 2 kg, con una tolleranza del 20% in caso di cattura di meno di quattro esemplari, salvo cattura di singolo esemplare di peso superiore.

5. Per la pesca sportiva valgono gli stessi divieti per la cattura di specie a rischio o in rarefazione validi per la pesca professionale, di cui al precedente art. 17, comma 3.
6. Per quanto riguarda la taglia minima consentita salvo diverse disposizioni del Soggetto gestore, si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Reg. CE 1967/2006, Reg. CE 520/2007, D.P.R. 1639/68 e successive modifiche.
7. Nel Parco sommerso è inoltre vietata la pesca e la cattura, di molluschi e crostacei di qualsiasi specie.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, i soggetti richiedenti devono presentare la seguente documentazione:
 - a) attestato per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi del D.M. 6 Dicembre 2010;
 - b) due fotografie;
 - c) dichiarazione riportante i dati anagrafici del richiedente;
 - d) copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
 - e) copia del versamento al Soggetto gestore dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 24;
 - f) dati e foto del natante in caso di pesca sportiva da natante;
 - g) dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo e del presente Disciplinary attuativo ed eventuali provvedimenti di aggiornamento.
9. Il numero di autorizzazioni rilasciabili annualmente è di 5 (cinque) autorizzazioni per la pesca con canna o lenza da terra e 2 (due) autorizzazioni per pesca con canna o lenza da natante.
10. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti sono personali, non cedibili a terzi, e devono essere portate con sé sul luogo di pesca, ed esibite agli organi di controllo ed al personale incaricato dal Soggetto gestore.
11. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, il soggetto gestore fornisce un "Pass Pesca Sportiva e ricreativa", relativo all'annualità in corso, che deve essere esposto durante l'esercizio dell'attività. Il Pass è strettamente personale e non cedibili a terzi.
12. Le unità nautiche autorizzate alle attività di pesca sportiva e ricreativa con canna o lenza da natante, devono essere identificabili a distanza mediante l'esposizione di apposito identificativo definito/rilasciato dal Soggetto gestore.
13. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di fornire dati ed informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio del Parco sommerso.
14. Per ogni domanda di rilascio di autorizzazione sarà fornito un "Libretto pesca sportiva" relativo all'annualità in corso, che dovrà essere portato durante l'attività di pesca nel Parco, compilato ad ogni attività di pesca e restituito debitamente compilato e firmato entro il 15 gennaio dell'anno successivo. La mancata riconsegna nei termini del libretto pesca o la sua incompleta compilazione comporterà l'impossibilità di richiedere nuova autorizzazione per l'anno successivo.
15. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena la revoca

dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 28, e dalle altre norme in vigore.

16. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati di detenere all'interno del Parco sommerso specie, quantitativi di pescato e attrezzi da pesca difforni da quelli previsti dal presente disciplinare per la pesca sportiva e ricreativa.
17. Al fine di garantire un corretto sfruttamento delle risorse ittiche e biologiche, il Soggetto gestore con successivo provvedimento e previa approvazione del Ministero, aggiorna le disposizioni contenute nel presente articolo, sulla base dei dati ricavati dall'attività di monitoraggio scientifico delle attività di pesca, delle comunità biologiche e delle popolazioni alieutiche.

Articolo 20 – Domanda e Validità delle autorizzazioni

1. La domanda di autorizzazione, per l'esercizio delle attività del presente Disciplinare, è presentata al Soggetto gestore del Parco sommerso, dal 15 Febbraio al 31 Marzo di ogni anno, e in sede di prima applicazione comunque entro 2 mesi dall'entrata in vigore del Disciplinare, salvo dove diversamente specificato, compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso il Centro visite del Parco sommerso e disponibili sul sito internet <https://www.areamarinaprotetta gaiola.it>.
2. Salvo che per periodi di validità inferiore, le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il rilascio dell'autorizzazione implica, ove previsto, l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati/definiti dal Soggetto gestore, che devono essere riconsegnati presso gli stessi uffici alla scadenza dell'autorizzazione.
4. L'eventuale smarrimento dell'identificativo dovrà essere immediatamente comunicato al soggetto gestore e comporta la momentanea sospensione dell'attività.
5. La domanda di autorizzazione, redatta mediante gli appositi moduli di cui al precedente comma 1, trasmessa via PEC all'indirizzo info@pec.areamarinaprotetta gaiola.it, deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la prevista data di inizio;
 - d) il possesso dei requisiti e della documentazione prevista dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
 - e) l'insussistenza di condanne con sentenza passata in giudicato o procedimenti in corso, per qualsiasi reato relativo alla tutela del patrimonio ambientale e archeologico;
 - f) l'insussistenza di sanzioni amministrative per violazioni della normativa vigente nel Parco Sommerso di Gaiola, nei tre anni precedenti all'anno della domanda;
 - g) l'insussistenza di contenziosi in corso con il Soggetto gestore.
6. Per tutte le attività del presente Disciplinare, il Soggetto gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale e archeologica, a seguito anche dei monitoraggi, di sospendere o revocare, anche solo temporaneamente o parzialmente, previa approvazione del Ministero, le autorizzazioni rilasciate per le attività consentite nel Parco sommerso.
7. È facoltà del Soggetto gestore rilasciare autorizzazioni, previa approvazione del Ministero,

in deroga alle disposizioni del presente Disciplinare, esclusivamente per accertate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di sperimentazione e di promozione connesse alle finalità istitutive.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo del Parco sommerso, nel presente Disciplinare, e in eventuali decreti e disciplinari di aggiornamento, comporta l'immediata sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate dal Soggetto gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
9. Le autorizzazioni e i segni distintivi, rilasciati dal Soggetto gestore ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio alle attività previste dal presente Disciplinare, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi.
10. Ogni provvedimento autorizzativo è adottato con espresso richiamo al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Disciplinare.
11. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzativo rilasciatogli, al fine di poterlo esibire alle Autorità competenti ad al personale incaricato del Parco sommerso, su richiesta di questi ultimi .

Articolo 21 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione del Parco sommerso, del presente Disciplinare e di eventuali provvedimenti annuali.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 22 – Procedura d'esame delle domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione di cui al precedente art. 20 sono esaminate dal Soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 23.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

Articolo 23 – Criteri di valutazione delle domande di autorizzazione

1. Il Soggetto gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva per la verifica delle dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nel Parco sommerso può essere effettuata dal Soggetto gestore in base a eventuali regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale e archeologica.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli, il Soggetto gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti aventi residenza nel Comune di Napoli e/o in possesso di criteri di premialità ambientale.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività, il Soggetto gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti e il miglior perseguimento delle finalità pubbliche di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale e archeologico, mediante apposite convenzioni.
5. Il Soggetto gestore pubblicizza, anche per via informatica, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite, nonché i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività.
6. La domanda di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità del Parco sommerso;
 - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal Decreto istitutivo, dal presente Disciplinare, in considerazione anche della tipologia di illecito commesso e sulla base di eventuali precedenti illeciti a carico del richiedente, di cui il soggetto gestore sia venuto comunque a conoscenza;
 - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale e archeologica del Parco sommerso;
 - d) qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di cui ha fatto richiesta di autorizzazione;
 - e) qualora la documentazione risulti incompleta e non conforme.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal Soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale e archeologica sottese al provvedimento di diniego.
8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare versamento dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui al successivo art. 24.
9. In caso di ricevimento di più domande rispetto al numero di autorizzazioni rilasciabili per la determinata attività, fatta salva la validità delle stesse, verrà seguito l'ordine di ricevimento delle istanze ed i criteri di valutazione già enunciati nel presente Disciplinare.

Articolo 24 - Corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti richiedenti autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, di seguito chiamati corrispettivi, previsti per lo svolgimento dell'attività di cui si fa richiesta.
2. I corrispettivi per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale.
3. I corrispettivi per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile.
4. I corrispettivi per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e di *seawatching* è disposto in funzione del sito di immersione richiesto (Zona A o B), del numero di subacquei condotti in visita, del periodo di svolgimento dell'attività e della modalità di visita subacquea (*diving* o *seawatching*).

5. I corrispettivi per le attività di visite guidate di superficie è disposto in funzione della Zona di svolgimento dell'attività (Zona A o B), del numero di passeggeri condotti in visita, del periodo di svolgimento dell'attività e dell'unità nautica utilizzata per la visita.
6. I corrispettivi per l'esercizio dell'attività di pesca professionale e pesca turismo è disposto su base mensile o annuale.
7. I corrispettivi per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva con canna o lenza è disposto su base mensile o annuale.
8. I corrispettivi per transito di unità da diporto è disposto su base mensile o annuale, in funzione della lunghezza f.t. dell'unità nautica.
9. I corrispettivi per ormeggio ai gavitelli predisposti, sono disposti su base giornaliera, mensile o annuale, in funzione della lunghezza f.t. dell'unità nautica.
10. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti del 10% per i richiedenti che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità e premialità ambientale, ove previsti.
11. Il richiedente di autorizzazioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 6, 7, 8 e 9 è tenuto al pagamento dei corrispettivi al momento del rilascio dell'autorizzazione.
12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 verranno versati al momento della prenotazione online di cui all'Articolo 11 comma 10 e Articolo 15 comma 11, con un anticipo di Euro 250 da versare al momento del rilascio dell'autorizzazione.
13. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, per ciascuna tipologia di attività, potrà subire modifiche e aggiornamenti con autonomo provvedimento del Soggetto gestore, previa autorizzazione del Ministero.
14. I pagamenti dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui al presente articolo possono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente IBAN IT63S0329601601000067255978 intestato a C.S.I. Gaiola onlus (ente gestore del Parco Sommerso di Gaiola), indicando in causale l'autorizzazione richiesta.
15. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria per le specifiche attività di cui si richiede autorizzazione:

Attività	Corrispettivi			
	giornaliero	settimanale	mensile	annuale
Art. 7- Ricerca scientifica	100 €	350 €	1200 €	6000 €
Art. 8 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a uso commerciale pubblicitario di terzi	1.000 €	4.000 €	10.000 €	Aut. non prevista
Art. 12 - Navigazione da Diporto in Zona B Con natanti inferiori ai 6 mt	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	100€	300 €
Art. 12 - Navigazione da Diporto in Zona B Con unità nautiche dai 6 ai 12 mt	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	150€	400 €

Art. 12 - Navigazione da Diporto in Zona B Con unità nautiche superiori ai 12 mt	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	300€	800 €
Art. 17 - Pesca professionale/ piccola pesca costiera in Zona B	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	500€
Art. 18 - Attività di pescaturismo in Zona B	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	600€
Art. 19 - Pesca sportiva con canna o lenza da terra in Zona B	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	100€	250 €
Art. 19 - Pesca sportiva con canna o lenza da barca in Zona B	Aut. non rilasciabile	Aut. non rilasciabile	150€	350 €
Attività	Corrispettivi			
	Zona A	Zona B		
Art.11 - Visite guidate in immersione subacquea da Maggio a Settembre	5€ / visitatore + 25€ a gruppo	5€ / visitatore + 10€ a gruppo		
Art.11 - Visite guidate in immersione subacquea	5€ / visitatore	4€ / visitatore		
Art.11- Visite guidate in seawatching da Maggio a Settembre	5€ / visitatore + 20€ a gruppo	3€ / visitatore + 10€ a gruppo		
Art.11 - Visite guidate in seawatching	5€ / visitatore	3€ / visitatore		
Art. 15 - Visite Guidate di superficie a motore da Maggio a Settembre	5€/visitatore + 15€ a gruppo	3€/visitatore + 10€ a gruppo		
Art. 15 - Visite Guidate di superficie a motore	5€/visitatore	3€/visitatore		
Art. 15 - Visite Guidate di superficie con gozzi a remi o Kayak e assimilabili da Maggio a Settembre	3€/visitatore + 10€ a gruppo	3€/visitatore		
Art. 15 - Visite Guidate di superficie con gozzi a remi o Kayak e assimilabili	3€/visitatore	2€/visitatore		

Articolo 25 – Monitoraggio e aggiornamento

1. Il Soggetto gestore effettua un monitoraggio periodico dello stato dell'ambiente e del patrimonio archeologico dell'area protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero e su tale base redige annualmente, ed invia al Ministero, una relazione sullo stato dell'area protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al precedente comma 1, verifica, l'adeguatezza delle disposizioni del presente Disciplinare alle esigenze ambientali, archeologiche e socio-economiche dell'area protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero l'aggiornamento del provvedimento.

Articolo 26 - Sorveglianza

1. La sorveglianza nel Parco sommerso è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dai Carabinieri del Nucleo per la tutela del Patrimonio Culturale ed alle altre forze di polizia nazionale e locale, in coordinamento con il personale del Soggetto gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Il Soggetto gestore può affidare incarichi specifici a società di vigilanza, custodia e guardiania privata, in regola con la normativa di settore, che operano a supporto e mediante il coordinamento con gli organi preposti alla sorveglianza, e/o istituire un servizio volontario di vigilanza ambientale, secondo la normativa vigente, e/o realizzare accordi e convenzioni con altre forze di polizia nazionale e locale.

Articolo 27 - Pubblicità

1. Il presente Disciplinare è affisso insieme al Decreto istitutivo, nelle sedi del Parco sommerso.
2. Il Soggetto gestore provvede alla pubblicazione dei testi ufficiali dei provvedimenti di cui al comma precedente sul sito web del Parco sommerso.
3. Il Soggetto gestore provvede, inoltre, alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida, concernenti gli stessi provvedimenti, presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede all'interno del Parco sommerso, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima all'interno del Parco sommerso ha l'obbligo di esporre copia dei suddetti provvedimenti in un luogo ben visibile agli utenti.
5. Il Soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente Disciplinare presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri del Nucleo per la tutela del Patrimonio Culturale, delle altre forze di polizia nazionale e locale e dell'Autorità di Sistema Portuale.

Articolo 28 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo del Parco sommerso, nel presente Disciplinare, e in eventuali provvedimenti di aggiornamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il Soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in

pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il Soggetto gestore può provvedere all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'area protetta, nel presente Disciplinare, e negli eventuali disciplinari provvisori annuali, compreso l'eventuale utilizzo improprio o assenza della documentazione autorizzativa, le autorizzazioni rilasciate dal Soggetto gestore sono sospese o revocate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma 1, le Autorità preposte alla sorveglianza del Parco sommerso di cui al precedente art. 26, procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono immediatamente copia del relativo verbale al Soggetto gestore.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dal Soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
6. Per tutte le attività interdette per motivi di tutela e conservazione dal D.I. del 07/08/2002, che non sono fatte oggetto di regolamentazione, autorizzazione e specifica disciplina da parte del Soggetto gestore si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. Ai soggetti che, dai controlli delle Autorità competenti, fossero trovati sprovvisti di documentazione attestante l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ove prevista, si applicano sia le sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per la violazione del D.I. del 07/08/2002, che le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni di regolamentazione emanate dal Soggetto gestore.
8. Il Soggetto gestore provvede, di concerto con l'autorità marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma 5, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza del Parco sommerso di cui al precedente art. 26.
9. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del Soggetto gestore e destinati esclusivamente al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali del Parco Sommerso.
10. Il Soggetto gestore si riserva il diritto di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari relativi alle violazioni del Decreto istitutivo del Parco sommerso, del presente disciplinare, e di eventuali altre norme di disciplina e regolamentazione di aggiornamento.
11. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportata nella tabella riportata di seguito al presente Disciplinare.

Articolo 29 – Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto istitutivo del 7 agosto 2002, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.

Tabella Sanzioni "Parco Sommerso di Gaiola" Rif. Art. 28 Disciplinare 2021

VIOLAZIONE	Normativa di Riferimento Parco	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
L'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque	Art.19 legge 394/91 Decreto istitutivo Parco D.L. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 2.000 € a 12.911,42 €		Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021
L'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 2.000 € a 12.911,42 €		Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021
La caccia, la pesca, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 2.000 € a 12.911,42 €	Sanzione Amministrativa da 500 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto gestore in caso di uso scorretto della documentazione autorizzativa	Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021
L'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 € a 12.911,42 €	Sanzione Amministrativa da 500 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto gestore in caso di uso scorretto della documentazione autorizzativa	Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021
La discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 € a 12.911,42 €		Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021
Le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 250 € a 12.911,42 €	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto gestore in caso di uso scorretto della documentazione autorizzativa	Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021
Svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 250 € a 12.911,42 €	Sanzione Amministrativa da 500 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto gestore in caso di uso scorretto della documentazione autorizzativa	Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021
Navigazione a motore dove non consentita		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 250 € a 12.911,42 €	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto gestore in caso di uso scorretto della documentazione autorizzativa	Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021
L'uso di fuochi all'aperto		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 250 € a 12.911,42 €		Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021

NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 4	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 250€ a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021 Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
RICERCA SCIENTIFICA	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 7	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 8	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
BALNEAZIONE	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 9	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 80 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 10	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 450 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
VISITE GUIDATE SUBACQUEE E IN SEAWATCHING	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 11	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 250 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
NAVIGAZIONE DA DIPORTO	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 12	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
ANCORAGGIO	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 13	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 350 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del Disciplinare 2021 Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
ORMEGGIO	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 14	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 250 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

TRASPORTO PASSEGGERI	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 15	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 400 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
VISITE GUIDATE DI SUPERFICIE	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 15	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 250€ a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 16	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
PESCA SUBACQUEA	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 17-19	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 2.000 € a 12.911,42 €	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e sequestro dell'attrezzatura da pesca e del pescato
PESCA SPORTIVA	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 19	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 350 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e sequestro dell'attrezzatura da pesca e del pescato
PESCA PROFESSIONALE/PESCATURISMO	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 17-18	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 550 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e sequestro dell'attrezzatura da pesca e del pescato
ACCESSO DA TERRA ALLA ZONA A	Decreto istitutivo Parco D.I. 7/08/2002 Disciplinare di Regolamentazione Parco 2021 - Art. 4	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dal Soggetto Gestore Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

- In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, resta fatto salvo altresì quanto previsto dalla L. n° 963 del 14 luglio 1965, dal D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.
- Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.
- Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.